

**DETERMINAZIONE DSAI/31/2024/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI BONUS SOCIALE. EVENTUALE  
CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 18 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (di seguito: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/2022);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/2022);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, 273/05, recante, nell’Allegato A, il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A e B e s.m.i. (di seguito: Allegati A e B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com in materia di accesso e riconoscimento dei *bonus* sociali elettrico e gas per disagio economico per l’anno 2022 (di seguito: deliberazione 380/2022/R/com) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 380/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 489/2023/E/eel;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo, tra l’altro, un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* sociale elettrico);
- il decreto-legge 185/2008 ha introdotto la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate aventi

diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (di seguito: *bonus* sociale gas) (art. 3, comma 9);

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al *bonus* sociale;
- ai sensi dell'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 a decorrere dal 1° gennaio 2021 il *bonus* sociale per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE “*sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente*” (di seguito: nuclei familiari agevolabili);
- l'obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal regime di riconoscimento a *domanda* al meccanismo di riconoscimento *automatico* agli aventi diritto dei *bonus* sociali per disagio economico è quello di colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei *bonus* sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;
- la predetta norma ha altresì attribuito all'Autorità il compito di definire “*con propri provvedimenti le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni*”;
- in attuazione di ciò, con deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le modalità applicative di tale nuovo regime di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per disagio economico;
- in particolare, l'**articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com**, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, disponeva che:
  - a) il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa di distribuzione;
  - b) il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell'impresa di distribuzione;
- peraltro, dal 1° gennaio 2024, al fine di garantire una *maggiore tempestività* nell'erogazione della compensazione, è stata eliminata la previsione che il venditore proceda alla sua erogazione dopo l'effettivo trasferimento della compensazione medesima da parte del distributore competente ed è stato stabilito che il trasferimento al cliente domestico interessato avvenga “*nella prima fattura utile*”;
- l'**articolo 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com**, prevede altresì che, nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico o nei casi di voltura contrattuale prima del termine del periodo di agevolazione (cioè 12 mesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1), il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la

quota di *bonus* sociale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione;

- la *ratio* delle predette disposizioni è quella di agevolare quanto più possibile la fruizione dei *bonus* sociali da parte degli aventi diritto, prevedendo, da un lato, *l'automatica* percezione dei *bonus* sociali da parte di *tutti* i clienti finali che si trovino in condizioni di disagio economico sulla base delle informazioni all'uopo trasmesse dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ad Acquirente Unico S.p.A. in qualità Gestore del Sistema informativo integrato (SII), senza più condizionarne il riconoscimento alla presentazione di un'apposita richiesta da parte dei nuclei familiari agevolabili, dall'altro lato, la *tempestiva* erogazione dei *bonus* sociali da parte del venditore (o controparte commerciale) affinché i predetti soggetti ne possano immediatamente beneficiare;
- in quest'ottica, nella corresponsione dei *bonus* sociali agli aventi diritto il venditore non può porre a loro carico incombenti non necessari che avrebbero come effetto, oltre che di ritardare la percezione della compensazione, quello di introdurre oneri che, con il citato passaggio al regime automatico, si è invece inteso eliminare;
- con la deliberazione 63/2021/R/com sono stati altresì introdotti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- segnatamente, ai sensi dell'**articolo 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com** in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. punto 8 del deliberato), le controparti commerciali devono trasmettere al SII, secondo le modalità da questo definite, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, una rendicontazione relativa ai *bonus* sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre;
- gli obblighi di rendicontazione al Gestore del SII sono indispensabili ai fini del supporto fornito da quest'ultimo all'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali;
- inoltre, con il decreto-legge 21/2022, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*", il Governo ha innalzato per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022 il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali per elettricità e gas a 12.000 euro (articolo 6, comma 1), aumentando così la platea dei beneficiari di tali *bonus*;
- con il successivo decreto-legge 50/2022 il Governo ha stabilito che in caso di attestazione ISEE resa nel corso del 2022 che permetta l'applicazione dei *bonus* sociali per elettricità e gas, i medesimi *bonus* annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del *bonus* relativo all'anno precedente (articolo 1, comma 2);
- in attuazione dei citati decreti-legge, con **deliberazione 380/2022/R/com** l'Autorità ha approvato le modalità applicative per il riconoscimento dei *bonus*

sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto;

- in particolare, con riguardo ai *bonus* sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022:
  - a) spettanti ai *nuovi* aventi diritto individuati dal decreto-legge 21/2022 (nuclei familiari aventi  $8.265 < ISEE \leq 12.000$ , meno di 4 figli e che non risultino percettori di Rdc/Pdc), **l'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 380/2022/R/com**, prevede che tali *bonus* decorrono dal 1° aprile 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII e hanno termine il 31 dicembre 2022 (art. 2, commi 1 e 2);
  - b) spettanti agli aventi diritto ai sensi del quadro di riferimento normativo *previgente* al decreto-legge 21/22 come convertito (nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e con  $ISEE \leq a 8.625$ , nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e con  $ISEE \leq a 20.000$ , nuclei familiari percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza), **l'articolo 3 dell'allegato A alla delibera 380/2022/R/com**, prevede che tali *bonus* decorrono dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII e hanno la durata ordinaria pari a 12 mesi (art. 3, commi 1 e 2);
- inoltre, per entrambe le predette categorie:
  - in caso di clienti domestici diretti le controparti commerciali sono tenute a liquidare il *bonus* sociale relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, la controparte commerciale, nel caso in cui non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al *bonus* sociale, deve erogare il *bonus* per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale o altra modalità indiretta individuata dall'operatore (art. 2, comma 3, lettera a), *sub ii* e art. 3, comma 3, lettera a), *sub ii*);
  - le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del *bonus* sono oggetto di automatica compensazione "*nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima*" (art. 2, comma 4 e art. 3, comma 4).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 489/2023/E/EEL l'Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive, in materia di erogazione del *bonus* sociale elettrico, nei confronti di altrettante imprese di vendita, tra cui Olimpia S.r.l. (di seguito Olimpia o società), individuate in base a reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII, nonché in base alla

numerosità dei *bonus* attivati e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di utenti aventi diritto al *bonus*;

- in attuazione di ciò l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 11-14 marzo 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale di Olimpia;
- nel corso della verifica ispettiva la società si è impegnata a trasmettere all’Autorità ulteriori informazioni e documenti, acquisiti in data 8 aprile 2024 (prot. Autorità 25616);
- successivamente gli Uffici dell’Autorità hanno inviato una richiesta di chiarimenti (prot. Autorità 32682 dell’8 maggio 2024), alla quale la società ha risposto con nota 27 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 38534 del 28 maggio 2024);
- dall’esame di tutti gli elementi acquisiti, sia nel corso della verifica ispettiva che successivamente, è emersa l’inosservanza da parte di Olimpia di alcune disposizioni in materia di *bonus* sociale; segnatamente:
  - a) in violazione dell’articolo 11, comma 1, Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, Olimpia, come dalla stessa ammesso, non ha erogato nei termini previsti, a tutti gli aventi diritto, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione; in particolare:
    - i. in sede di verifica ispettiva è emersa la posizione di *[omissis]*cliente cessato per il quale era stata emessa nota di credito nel mese di giugno 2023 che risultava ancora aperta in contabilità a marzo 2024 (punto 3.2 della *check list* e documento 3.2.d); con successiva nota Olimpia ha dichiarato che “*i clienti finali cessati nel corso degli anni che presentano un saldo in contabilità a loro favore a seguito di documenti emessi che includono il riconoscimento del bonus elettrico e/o gas naturale, sono risultati essere pari a [omissis] per un controvalore di [omissis] euro*” (prot. Autorità 25616 del 5 aprile 2024 e allegato 11); al riguardo, a seguito di specifica richiesta degli Uffici (prot. Autorità 32682 dell’8 maggio 2024), Olimpia ha dichiarato di aver provveduto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024, all’emissione di assegni di traenza e bonifici bancari per il rimborso della maggior parte degli importi dovuti (prot. Autorità 38534 del 28 maggio 2024 e allegato 14 e allegati da 15 a 25);
    - ii. a seguito di controlli effettuati dopo la verifica ispettiva, la società ha dichiarato di essersi avveduta della presenza di un errore nel proprio sistema di fatturazione che, talvolta, portava ad uno scarto dell’ultima riga, e di non avere dunque provveduto alla (tempestiva) erogazione di tali *bonus*, per un importo complessivo pari a circa *[omissis]* euro relativo a *[omissis]* clienti; Olimpia ha altresì dichiarato, in ordine ai *bonus* in questione, di aver provveduto all’emissione, nello scorso mese di maggio, delle corrispondenti fatture (nota prot. Autorità 38534 del 27 maggio 2024 e allegato 2);



- b) in violazione dell'articolo 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, Olimpia non ha erogato la "quota residua" del bonus sociale economico spettante nei casi di cessazione amministrativa, quali i casi di disattivazione o voltura; tale condotta, come ammesso dalla stessa società in sede di verifica ispettiva, ha interessato circa [omissis] POD (punto 3.2 della *check list*); con successiva nota Olimpia ha dichiarato e documentato di avere provveduto all'erogazione delle quote residue dei *bonus* in data 18 marzo 2024 per un importo complessivo di circa [omissis] euro (prot. Autorità 25616 del 5 aprile 2024 e allegato 12);
- c) in violazione degli articoli 2 e 3 dell'Allegato A alla deliberazione 380/2022/R/com, Olimpia non ha erogato gli importi a titolo di bonus per le competenze di febbraio, marzo ed aprile 2022 derivanti dalla variazione di decorrenza del *bonus* a seguito di intervento normativo; tale condotta, come ammesso dalla stessa società in sede di verifica ispettiva, ha interessato circa [omissis] POD (punto 3.2 della *check list* e documenti 3.2.b. e 3.2.c.); con successiva nota Olimpia ha dichiarato e documentato di avere provveduto all'erogazione dei predetti *bonus* in data 18 marzo 2024 per un importo complessivo di circa [omissis] euro (prot. Autorità 25616 del 5 aprile 2024 e allegati 9 e 10);
- d) in violazione dell'articolo 18, comma 1, dell'allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, Olimpia non ha effettuato la prescritta rendicontazione bimestrale al SII dei bonus erogati; come dalla stessa ammesso, infatti, solo a seguito di un *audit* interno avviato a seguito dell'invio della comunicazione della verifica ispettiva, il consulente esterno avrebbe informato "*di non essersi occupato dell'invio delle rendicontazioni bimestrali al SII*"; la società ha altresì dichiarato e documentato di essersi prontamente attivata e di avere caricato sul SII all'inizio del mese di marzo 2024 "*la predetta rendicontazione bimestrale a decorrere dal 2021 (...) fino al sesto bimestre 2023, ultimo attualmente dovuto*" (punto 2.1, lettera v), della *check list* e documenti 2.1.a, 2.1.b e 2.1.c).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento

sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Olimpia S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla società, oltre che in verifica ispettiva, con le citate note 8 aprile 2024 e 27 maggio 2024, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le violazioni *sub a), b) e c)* consistenti nella mancata e/o tardiva erogazione del *bonus* sociale elettrico e gas a tutti gli aventi diritto, contrastano con le disposizioni volte ad agevolare la fornitura di energia elettrica e di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e risultano avere interessato, complessivamente considerate, il triennio 2021, 2022 e 2023. La violazione *sub d)*, consistente nella mancata rendicontazione periodica al SII sui *bonus* sociali erogati, contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di vigilanza dell'Autorità; tale violazione si è protratta dal 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore dell'obbligo) fino a marzo 2024 (punto 2.1 *sub v.* della *check list* e documenti 2.1.a, 2.1.b. e 2.1.c);



- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, assume rilievo la circostanza che Olimpia ha dichiarato e documentato di avere erogato ai clienti finali prima dell'avvio del presente procedimento tutti gli importi dovuti quanto alle violazioni *sub a)* punto ii., b) e c), nonché la maggior parte degli importi dovuti quanto alla violazione *sub a)* punto i. (nota del 27 maggio e allegati 14,15 e 16). Per quanto riguarda la violazione *sub d)*, assume rilievo la circostanza che prima dell'avvio del presente procedimento la società ha recuperato le rendicontazioni pregresse mediante caricamento sul SII dei *file* relativi ai *bonus* erogati relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (punto 2.1 sub v e documenti 2.1.a 2.1.b e 2.1.c allegati alla *check list*);
- in merito alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
- infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a 184.496.966 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di 106.290,00 euro, di cui euro 70.290,00 per le violazioni *sub* lettere a), b) e c) del secondo considerato e 36.000,00 euro per la violazione *sub* lettera d) del secondo considerato.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'effettuazione dei residui rimborsi di cui alla lettera a) *sub* i. del secondo considerato costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Olimpia S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di *bonus* sociale elettrico e gas e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare complessivo di euro **106.290,00** (centoseimiladuecentonovanta/00), di cui:
  - euro 70.290,00 (settantamiladuecentonovanta/00) per la violazione degli articoli 11, comma 1, e 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e degli articoli 2 e 3 dell'Allegato A alla deliberazione 380/2022/R/com;
  - euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per la violazione dell'art. 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com;

3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato dei residui rimborsi di cui alla violazione contestata alla lettera a) punto *sub* i. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore di quella complessivamente quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento delle sanzioni amministrative ridotte di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato dei residui rimborsi di cui alla violazione contestata alla lettera a) punto *sub* i. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Olimpia S.r.l. (P.IVA 03589630239) mediante PEC all'indirizzo [olimpiavr@pec.it](mailto:olimpiavr@pec.it) e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 18 luglio 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*